

**Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale  
e di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 178

Del 12/6/2026

Oggetto: Interventi selvicolturali in Comune di Montegallo Fogli 4,33,2 e 9 –  
Richiedente Ragni Julian

Pr 369/2026

**IL DIRETTORE**

Premesso che l'Unione Montana del Tronto ha presentato per conto del sig. Ragni Julian un'istanza acquisita al Prot. N. 2366/2026 per interventi selvicolturali in Comune di Montegallo al fine di ottenere il provvedimento finale di N.O. e VINCA;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 1661/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

**RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO**

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento selvicoturale non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5340016 - Monte Oialona – Colle Propezzano ed all'omonima ZSC.

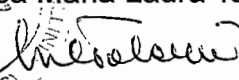
Si rilascia, pertanto, al sig. Ragni Julian, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Si precisa che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

- 1) Rispetto art. 8 delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.

 Il Direttore  
Dott.ssa Maria Laura Talamé  


**Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta**

N° 178

Del 12/6/2026

**Oggetto:** Interventi selvicolturali in Comune di Montegallo Fogli 4,33,2 e 9 –  
Richiedente Ragni Julian

Pr 369/2026

Vista la richiesta di nulla osta e di Vinca trasmessa dall'*Unione Montana del Tronto* per conto del Ragni Julian, riguardante l'esecuzione di interventi selvicolturali in Comune di Montegallo;

Preso atto della documentazione trasmessa e acquisita al protocollo n. 2366/2026 consistente in:

Domanda di taglio boschivo sig. Ragni Julian, format proponente, attestazione Unione Montana del Tronto, "foglio notizie";

Visto il *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);

Rilevato che gli interventi selvicolturali riguardano i terreni così censiti:

F. 4 P. 268 (zona B del Piano del parco, Zona 2 DM 1990 e segnalato habitat 9260 – ceduo matricinato di cerro e roverella);

F. 33 P.11e 14,16 (zona C del Piano del parco, Zona 2 DM 1990 - ceduo matricinato di carpino bianco ed orniello);

F.2 P 59 (zona B del Piano del parco, Zona 2 DM 1990 e segnalato habitat 9210\* - ceduo matricinato di cerro, carpino bianco e faggio);

F. 9 P. 165 (zona B del Piano del parco, Zona 2 DM 1990 e segnalato habitat 6210\* - fustaia di carpino bianco);

Rilevato che i terreni individuati nei fogli 4, 2 e 9 ricadono in Sito Natura 2000 in particolare nella ZSC IT5340016- Monte Oialona – Colle Propezzano ed omonima ZPS;

Che gli interventi previsti sono:

- In corrispondenza dei soprassuoli ove radicano boschi cedui, un taglio raso matricinato, rilasciando ad un sesto di 7 x 8 mt. circa, una pianta con funzione di matricina, di cui il 30% del turno precedente, da scegliersi fra le piante da seme o in mancanza fra i polloni meglio conformati e delle maggiori dimensioni. Le dimensioni delle matricine da rilasciare, non possono essere inferiori ai 15 cm. di diametro. E' previsto il rilascio di una pianta ogni 2000 mq., da destinare all'invecchiamento indefinito, scelta tra le piante da rilasciare a dote del bosco, meglio conformata e con il diametro maggiore.
- Nei soprassuoli caratterizzati da una gestione forestale a fustaia, una gestione ad alto fusto mediante taglio di diradamento selettivo delle piante secche, sveltate, sradicate, schiantate, con precario piede d'appoggio, in soprannumero, malformate, sottomesse e

con doppia punta, mantenendo adeguata copertura e contatto di chioma. Il prelievo massimo della massa legnosa dovrà essere contenuto entro il 30-35% di quella complessiva ed una riduzione del numero di piante di circa il 40-45%; è previsto il rilascio ogni 2000 mq. di una pianta da destinare all'invecchiamento indefinito, scelta tra le piante da rilasciare a dote del bosco, meglio conformate e con il diametro maggiore.

Ritenuto necessario sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco, art. 11 C.3 L. 394/1991 e s.m.i.;

Visto il Piano per il Parco e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8 delle NTA del Piano per il Parco i quali stabiliscono che in zona B si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche; per la gestione forestale valgono gli indirizzi di gestione forestale e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco; le aree in zona C sono caratterizzate dalle attività agro silvo pastorali;

Attestata la coerenza generale degli interventi proposti alle norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco e alle "Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali";

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;

Rilevato che dall'attività non generare incidenze negative significative possa essere generato solo un disturbo generico e momentaneo alla fauna selvatica;

Visto il "format Valutatore" con \_ID: 340337|12/06/2026|SEG\_S2\_ da cui si evince che le attività poste in essere sono tali da non generare incidenze negative significative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5340016 - Monte Oialona – Colle Propezzano ed alla omonima ZSC . Lo screening di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 può quindi ritenersi concluso con esito positivo qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Rispetto art. 8 delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016

Visto l'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

Ravvisata l'urgenza di emanare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e degli artt. 6, 11 e 13 della legge n. 394/1991 in relazione alla tempistica procedimentale;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO</b> |
|-----------------------------------------------------------|

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento selvicoturale non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5340016 - Monte Oialona – Colle Propezzano ed all'omonima ZSC.

Si rilascia, pertanto, al sig. Ragni Julian, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Si precisa che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

- 2) Rispetto art. 8 delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'attività di campeggio didattico educativa deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.



L'Istruttore  
Tomassino Gabrielli

maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*). In relazione alla locale abbondanza, nella composizione del soprassuolo, del tiglio, del frassino maggiore e del carpino bianco, l'Ente Parco, per esigenze legate alla rinnovazione di queste specie di norma non longeve, può concedere deroghe alla presente disposizione;

b. di alberi d'alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui ad ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi per cui si può diminuire il numero di soggetti morti o deperienti da rilasciare.

c. degli individui plurisecolari (cioè con diametro superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla definizione di albero secolare della LR Marche 6/2005);

d. degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.

7. La carbonizzazione in bosco è consentita solo nei boschi cedui nei siti già a tal fine utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco. La carbonizzazione è comunque vietata nell'habitat 9180.

8. Nelle aree boscate è vietato il pascolo fatto salvo durante il transito e per attività di riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

9. Fatti salvi eventuali interventi per la sicurezza pubblica indifferibili e urgenti disposti dai Comuni competenti, deroghe al presente articolo possono essere approvate dal Parco, comunque nel rispetto degli obiettivi generali di conservazione e tenendo conto degli usi e consuetudini locali:

a. per interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture causati da eventi meteorologici eccezionali;

b. per motivi di sicurezza pubblica;

c. per interventi approvati dal Parco finalizzati alla conservazione di specie o al recupero e miglioramento ambientale di habitat;

d. per la prevenzione e lotta degli incendi boschivi, in coerenza con il Piano Antincendio boschivo del Parco;

e. per interventi fitosanitari previsti dalle Autorità competenti;

f. qualora motivatamente previste, sulla base di approfondite valutazioni specialistiche, in progetti o piani approvati dal Parco.